



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO 18/16	UDIENZA DEL 20/9/2016	DECISIONE N. 114/16	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 06 DIC 2016	IL SEGRETARIO 
---------------------	--------------------------	------------------------	---	--

✓ R

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 20/9/2016, con l'intervento dei Sigg.ri:

Avv. Francesco Ferroni – Presidente e Relatore
Avv. Irene La Mendola – Componente
Avv. Gaetano Coccoli - Componente
assistita dalla Dott.ssa Catalda Di Gennaro – Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 18/2016 contro:

TREVELLIN MASSIMO, allenatore, nato in data 15/4/1957 e residente a Padova (PD), via G. Luisari n. 23, (cod. fisc. TRVMSM57D15G224K), difeso dall'Avv. Giorgio Gargiulo (presente)

INCOLPATO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite per accertata positività del cavallo Star Grif Italia alla sostanza Oxazepam a seguito dei prelievi effettuati presso l'Ippodromo di Padova in data 10/7/2015 in occasione della disputa della corsa Premio Mare

FATTO

In data 10/7/2015, in occasione della disputa della corsa Premio Mare presso l'Ippodromo di Padova, veniva accertata la positività del cavallo Star Grif Italia alla sostanza Oxazepam, sostanza rientrante tra quelle indicate nella lista delle sostanze di cui agli allegati del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite

Ai sensi dell'art. 11 del predetto Regolamento, veniva disposto in via cautelare l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per giorni 30, dal 12/8/2015 al 10/9/2015.

Con atto di incolpazione depositato in data 8/4/2016, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. Trevellin per i suddetti fatti.

L'incolpato depositava memoria difensiva, relazione a firma del Dott. Montana e perizia di parte a firma della Prof.ssa Favretto.

All'udienza del 17/5/2016, la Commissione riteneva di procedere ad un supplemento istruttorio in merito all'accreditamento di Unirelab ai fini dell'accertamento della positività alla sostanza Oxazepam



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

ed in merito alle osservazioni scientifiche alle analisi eseguite di cui alle perizie di parte a firma del Dott. Montana e della Prof.ssa Favretto.

All'udienza del 21/6/2016, la Commissione, accogliendo parzialmente l'istanza di riunione e rinvio fatta pervenire dall'Avv. Gargiulo in data 15/6/2016, rinviava la trattazione dei procedimenti 018-020-021/2016 all'udienza del 20/9/2016. Inoltre, alla luce della mail della Dott.ssa Brugioni del 17/6/2016, la quale comunicava che la Commissione Scientifica risultava decaduta a far data dal 20/11/2015, veniva disposta, ai sensi dell'art. 16, comma 3, delle Norme di procedura Disciplinare l'audizione del Dott. Fidani, responsabile di Unirelab, ovvero l'acquisizione di una relazione da parte del medesimo.

All'udienza del 20/9/2016, comparivano l'incolpato personalmente, l'Avv. Gargiulo, la Prof.ssa Favretto ed il Dott. Fidani.

Non compariva invece un rappresentante della Procura della Disciplina.

Alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16, punto 1, del Regolamento di Procedura Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/5/2012 e confermata dal Mipaaf con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, veniva disposta la prosecuzione della trattazione nonostante l'assenza di un rappresentante della Procura della Disciplina.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. Trevellin nell'atto di incolpazione, vale a dire la violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Più precisamente, la positività del cavallo Star Grif Italia alla sostanza Oxazepam, rientrante tra quelle di cui all'allegato del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, in violazione degli artt. 2 e 11 del predetto Regolamento, risulta accertata dagli esiti delle analisi ritualmente eseguite a seguito dei prelievi effettuati presso l'Ippodromo di Padova in data 10/7/2015, in occasione della disputa della corsa Premio Mare.

Le argomentazioni dedotte dalla difesa dell'incolpato a mezzo della memoria agli atti, nonché a mezzo dei rilievi tecnico-scientifici di cui alle relazioni di parte a firma del Dott. Montana e della Prof.ssa Favretto, appaiono incontrovertibilmente destituite di fondamento alla luce dei precisi e puntuali chiarimenti forniti all'udienza del 20/9/2016 dal Dott. Fidani, responsabile di Unirelab.

Il Dott. Fidani, infatti, in merito all'accreditamento di Unirelab ai fini dell'accertamento della positività alla sostanza Oxazepam, riferiva che *"il laboratorio Unirelab è senz'altro accreditato per l'accertamento della positività alla sostanza Oxazepam in quanto rientra nella classe benzodiazapina"*. Precisava altresì che l'organismo che accredita Unirelab è Accredia e che *"Unirelab appartiene al circuito EHSLC e che, a livello europeo, il laboratorio è in un circuito AORC"*. Il Dott. Fidani dichiarava altresì che *"il laboratorio è accreditato secondo la norma ISO 17025"*.

In merito alle osservazioni scientifiche alle analisi eseguite di cui alle perizie di parte a firma del Dott. Montana e della Prof.ssa Favretto, il Dott. Fidani chiariva che *"non è possibile procedere alla quantificazione della sostanza così come previsto dal DM 797/2002, art. 16, allegato n.1 ess. I criteri analitici fanno riferimento alle linee guida AORC"*. Inoltre, relativamente alla tipologia di analisi eseguite, precisava che *"una è la fase separatoria e una l'analitica"*, confermando che *"sono stati analizzati due campioni, uno in fase di screening ed uno in fase di conferma"*.

Si ritiene anche utile evidenziare che in ordine alla tesi difensiva volta all'accertamento della sussistenza dell'inquinamento ambientale, pur sussistendo indizi (numero dei cavalli coinvolti e



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

allenati dall'incolpato, medesima sostanza rinvenuta, ed il limitato arco temporale - da Luglio ad Ottobre -, durante il quale le positività si sono verificate), questa Commissione ritiene che non sia stata fornita alcuna sufficiente prova in merito. In particolare si evidenzia che, non è dato comprendere allo stato degli atti, quali siano le cause dell'asserito inquinamento ambientale, di che natura sia lo stesso, e come sia riconducibile causalmente alla positività riscontrata. In ordine alla minima quantità nulla è stato provato. Si evidenzia infine che le seconde analisi non sono state eseguite, risultando la richiesta delle stesse nulla ed irrituale in quanto formulata ai sensi di un previgente Regolamento.

P.Q.M.

la Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. TREVELLIN MASSIMO in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 12 (dodici) oltre alla multa di € 3.000,00 (tremila), in considerazione della tipologia della sostanza e della riscontrata recidiva relativa alla decisione della Commissione d'Appello n. 1737/2016. Ordina il distanziamento totale del cavallo Star Grif Italia dall'ordine di arrivo del Premio Mare disputatosi il 10/7/2015 all'Ippodromo di Padova e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

N.RO RUOLO 21/16	UDIENZA DEL 20/9/2016	DECISIONE N. 115/16	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 06 DIC 2016	IL SEGRETARIO 
---------------------	--------------------------	------------------------	---	--

✓ R

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 20/9/2016, con l'intervento dei Sigg.ri:

Avv. Francesco Ferroni – Presidente e Relatore
Avv. Irene La Mendola – Componente
Avv. Gaetano Coccoli - Componente
assistita dalla Dott.ssa Catalda Di Gennaro – Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 21/2016 contro:

TREVELLIN MASSIMO, allenatore, nato in data 15/4/1957 e residente a Padova (PD), via G. Luisari n. 23, (cod. fisc. TRVMSM57D15G224K), difeso dall'Avv. Giorgio Gargiulo (presente)

INCOLPATO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite per accertata positività del cavallo Supremost alla sostanza Oxazepam a seguito dei prelievi effettuati presso l'Ippodromo di Padova in data 17/7/2015 in occasione della disputa della corsa Premio Gruppo Alimentare.

FATTO

In data 17/7/2015, in occasione della disputa della corsa Premio Gruppo Alimentare presso l'Ippodromo di Padova, veniva accertata la positività del cavallo Supremost alla sostanza Oxazepam, sostanza rientrante tra quelle indicate nella lista delle sostanze di cui agli allegati del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite

Ai sensi dell'art. 11 del predetto Regolamento, veniva disposto in via cautelare l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per giorni 30, dal 19/8/2015 al 17/9/2015.

Con atto di incolpazione depositato in data 8/4/2016, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. Trevelling per i suddetti fatti.

L'incolpato depositava memoria difensiva, relazione a firma del Dott. Montana e perizia di parte a firma della Prof.ssa Favretto.

All'udienza del 17/5/2016, la Commissione riteneva di procedere ad un supplemento istruttorio in merito all'accreditamento di Unirelab ai fini dell'accertamento della positività alla sostanza Oxazepam ed in merito alle osservazioni scientifiche alle analisi eseguite di cui alle perizie di parte a firma del Dott. Montana e della Prof.ssa Favretto.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

All'udienza del 21/6/2016, la Commissione, accogliendo parzialmente l'istanza di riunione e rinvio fatta pervenire dall'Avv. Gargiulo in data 15/6/2016, rinviava la trattazione dei procedimenti 018-020-021/2016 all'udienza del 20/9/2016. Inoltre, alla luce della mail della Dott.ssa Brugioni del 17/6/2016, la quale comunicava che la Commissione Scientifica risultava decaduta a far data dal 20/11/2015, veniva disposta, ai sensi dell'art. 16, comma 3, delle Norme di procedura Disciplinare l'audizione del Dott. Fidani, responsabile di Unirelab, ovvero l'acquisizione di una relazione da parte del medesimo. All'udienza del 20/9/2016, comparivano l'incolpato personalmente, l'Avv. Gargiulo, la Prof.ssa Favretto ed il Dott. Fidani.

Non compariva invece un rappresentante della Procura della Disciplina.

Alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16, punto 1, del Regolamento di Procedura Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/5/2012 e confermata dal Mipaaf con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, veniva disposta la prosecuzione della trattazione nonostante l'assenza di un rappresentante della Procura della Disciplina.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. Trevellin nell'atto di incolpazione, vale a dire la violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Più precisamente, la positività del cavallo Supremost alla sostanza Oxazepam, rientrante tra quelle di cui all'allegato del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, in violazione degli artt. 2 e 11 del predetto Regolamento, risulta accertata dagli esiti delle analisi ritualmente eseguite a seguito dei prelievi effettuati presso l'Ippodromo di Padova in data 17/7/2015, in occasione della disputa della corsa Premio Gruppo Alimentare.

Le argomentazioni dedotte dalla difesa dell'incolpato a mezzo della memoria agli atti, nonché a mezzo dei rilievi tecnico-scientifici di cui alle relazioni di parte a firma del Dott. Montana e della Prof.ssa Favretto, appaiono incontrovertibilmente destituite di fondamento alla luce dei precisi e puntuali chiarimenti forniti all'udienza del 20/9/2016 dal Dott. Fidani, responsabile di Unirelab.

Il Dott. Fidani, infatti, in merito all'accreditamento di Unirelab ai fini dell'accertamento della positività alla sostanza Oxazepam, riferiva che *"il laboratorio Unirelab è senz'altro accreditato per l'accertamento della positività alla sostanza Oxazepam in quanto rientra nella classe benzodiazapina"*. Precisava altresì che l'organismo che accredita Unirelab è Accredia e che *"Unirelab appartiene al circuito EHSLC e che, a livello europeo, il laboratorio è in un circuito AORC"*. Il Dott. Fidani dichiarava altresì che *"il laboratorio è accreditato secondo la norma ISO 17025"*.

In merito alle osservazioni scientifiche alle analisi eseguite di cui alle perizie di parte a firma del Dott. Montana e della Prof.ssa Favretto, il Dott. Fidani chiariva che *"non è possibile procedere alla quantificazione della sostanza così come previsto dal DM 797/2002, art. 16, allegato n.1 ess. I criteri analitici fanno riferimento alle linee guida AORC"*. Inoltre, relativamente alla tipologia di analisi eseguite, precisava che *"una è la fase separatoria e una l'analitica"*, confermando che *"sono stati analizzati due campioni, uno in fase di screening ed uno in fase di conferma"*.

Si ritiene anche utile evidenziare che in ordine alla tesi difensiva volta all'accertamento della sussistenza dell'inquinamento ambientale, pur sussistendo indizi (numero dei cavalli coinvolti e allenati dall'incolpato, medesima sostanza rinvenuta, ed il limitato arco temporale - da Luglio ad Ottobre -, durante il quale le positività si sono verificate), questa Commissione ritiene che non sia stata



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

fornita alcuna sufficiente prova in merito. In particolare si evidenzia che, non è dato comprendere allo stato degli atti, quali siano le cause dell'asserito inquinamento ambientale, di che natura sia lo stesso, e come sia riconducibile causalmente alla positività riscontrata. In ordine alla minima quantità nulla è stato provato. Si evidenzia inoltre che le seconde analisi non sono state eseguite, risultando la richiesta delle stesse nulla ed irrituale in quanto formulata ai sensi di un previgente Regolamento.

P.Q.M.

la Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. **TREVELLIN MASSIMO** in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 12 (dodici) oltre alla multa di € 3.000,00 (tremila/00), in considerazione della tipologia della sostanza e della riscontrata recidiva relativa alla decisione della Commissione d'Appello n. 1737/2016.

Ordina il distanziamento totale del cavallo **SUPERMOST** dall'ordine di arrivo del Premio Gruppo Alimentare disputatosi il 17/7/2015 all'Ippodromo di Padova e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

N.RO RUOLO 20/16	UDIENZA DEL 20/9/2016	DECISIONE N. 116/16	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 06 DIC 2016	IL SEGRETARIO 
---------------------	--------------------------	------------------------	---	--

✓ p.

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 20/9/2016, con l'intervento dei Sigg.ri:

Avv. Francesco Ferroni – Presidente e Relatore
Avv. Irene La Mendola – Componente
Avv. Gaetano Coccoli - Componente
assistita dalla Dott.ssa Catalda Di Gennaro – Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 20/2016 contro:
TREVELLIN MASSIMO, allenatore, nato in data 15/4/1957 e residente a Padova (PD), via G. Luisari n. 23, (cod. fisc. TRVMSM57D15G224K), difeso dall'Avv. Giorgio Gargiulo (presente)

INCOLPATO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite per accertata positività del cavallo Madyson De Gloria alla sostanza Oxazepam a seguito dei prelievi effettuati presso l'Ippodromo di Padova in data 17/7/2015 in occasione della disputa della corsa Premio Brendolan Service s.r.l..

FATTO

In data 17/7/2015, in occasione della disputa della corsa Premio Brendolan Service s.r.l. presso l'Ippodromo di Padova, veniva accertata la positività del cavallo Madyson De Gloria alla sostanza Oxazepam, sostanza rientrante tra quelle indicate nella lista delle sostanze di cui agli allegati del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite

Ai sensi dell'art. 11 del predetto Regolamento, veniva disposto in via cautelare l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per giorni 30, dal 19/8/2015 al 17/9/2015.

Con atto di incolpazione depositato in data 8/4/2016, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. Trevellin per i suddetti fatti.

L'incolpato depositava memoria difensiva, relazione a firma del Dott. Montana e perizia di parte a firma della Prof.ssa Favretto.

All'udienza del 17/5/2016, la Commissione riteneva di procedere ad un supplemento istruttorio in merito all'accreditamento di Unirelab ai fini dell'accertamento della positività alla sostanza Oxazepam



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

ed in merito alle osservazioni scientifiche alle analisi eseguite di cui alle perizie di parte a firma del Dott. Montana e della Prof.ssa Favretto.

All'udienza del 21/6/2016, la Commissione, accogliendo parzialmente l'istanza di riunione e rinvio fatta pervenire dall'Avv. Gargiulo in data 15/6/2016, rinviava la trattazione dei procedimenti 018-020-021/2016 all'udienza del 20/9/2016. Inoltre, alla luce della mail della Dott.ssa Brugioni del 17/6/2016, la quale comunicava che la Commissione Scientifica risultava decaduta a far data dal 20/11/2015, veniva disposta, ai sensi dell'art. 16, comma 3, delle Norme di procedura Disciplinare l'audizione del Dott. Fidani, responsabile di Unirelab, ovvero l'acquisizione di una relazione da parte del medesimo.

All'udienza del 20/9/2016, comparivano l'incolpato personalmente, l'Avv. Gargiulo, la Prof.ssa Favretto ed il Dott. Fidani.

Non compariva invece un rappresentante della Procura della Disciplina.

Alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16, punto 1, del Regolamento di Procedura Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/5/2012 e confermata dal Mipaaf con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, veniva disposta la prosecuzione della trattazione nonostante l'assenza di un rappresentante della Procura della Disciplina.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. Trevellin nell'atto di incolpazione, vale a dire la violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Più precisamente, la positività del cavallo Madyson De Gloria alla sostanza Oxazepam, rientrante tra quelle di cui all'allegato del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, in violazione degli artt. 2 e 11 del predetto Regolamento, risulta accertata dagli esiti delle analisi ritualmente eseguite a seguito dei prelievi effettuati presso l'Ippodromo di Padova in data 17/7/2015, in occasione della disputa della corsa Premio Brendolan Service s.r.l.

Le argomentazioni dedotte dalla difesa dell'incolpato a mezzo della memoria agli atti, nonché a mezzo dei rilievi tecnico-scientifici di cui alle relazioni di parte a firma del Dott. Montana e della Prof.ssa Favretto, appaiono incontrovertibilmente destituite di fondamento alla luce dei precisi e puntuali chiarimenti forniti all'udienza del 20/9/2016 dal Dott. Fidani, responsabile di Unirelab.

Il Dott. Fidani, infatti, in merito all'accreditamento di Unirelab ai fini dell'accertamento della positività alla sostanza Oxazepam, riferiva che *"il laboratorio Unirelab è senz'altro accreditato per l'accertamento della positività alla sostanza Oxazepam in quanto rientra nella classe benzodiazapina"*. Precisava altresì che l'organismo che accredita Unirelab è Accredia e che *"Unirelab appartiene al circuito EHSLC e che, a livello europeo, il laboratorio è in un circuito AORC"*. Il Dott. Fidani dichiarava altresì che *"il laboratorio è accreditato secondo la norma ISO 17025"*.

In merito alle osservazioni scientifiche alle analisi eseguite di cui alle perizie di parte a firma del Dott. Montana e della Prof.ssa Favretto, il Dott. Fidani chiariva che *"non è possibile procedere alla quantificazione della sostanza così come previsto dal DM 797/2002, art. 16, allegato n.1 ess. I criteri analitici fanno riferimento alle linee guida AORC"*. Inoltre, relativamente alla tipologia di analisi eseguite, precisava che *"una è la fase separatoria e una l'analitica"*, confermando che *"sono stati analizzati due campioni, uno in fase di screening ed uno in fase di conferma"*.

Si ritiene anche utile evidenziare che in ordine alla tesi difensiva volta all'accertamento della sussistenza dell'inquinamento ambientale, pur sussistendo indizi (numero dei cavalli coinvolti e



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

allenati dall'incolpato, medesima sostanza rinvenuta, ed il limitato arco temporale - da Luglio ad Ottobre -, durante il quale le positività si sono verificate), questa Commissione ritiene che non sia stata fornita alcuna sufficiente prova in merito. In particolare si evidenzia che, non è dato comprendere allo stato degli atti, quali siano le cause dell'asserito inquinamento ambientale, di che natura sia lo stesso, e come sia riconducibile causalmente alla positività riscontrata. In ordine alla minima quantità nulla è stato provato. Si evidenzia inoltre che le seconde analisi non sono state eseguite, risultando la richiesta delle stesse nulla ed irrituale in quanto formulata ai sensi di un previgente Regolamento.

P.Q.M.


la Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. TREVELLIN MASSIMO in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 12 (dodici) oltre alla multa di € 3.000,00 (tremila), in considerazione della tipologia della sostanza e della riscontrata recidiva relativa alla decisione della Commissione d'Appello n. 1737/2016. Ordina il distanziamento totale del cavallo Madyson De Gloria dall'ordine di arrivo del Premio Brendolan Service s.r.l. disputatosi il 17/7/2015 all'Ippodromo di Padova e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO 065/16	UDIENZA DEL 29/11/2016	DECISIONE N. 117/16	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 06 DIC 2016	IL SEGRETARIO 
----------------------	---------------------------	------------------------	---	--

✓

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 29/11/2016, con l'intervento dei Sigg.ri:

Avv. Francesco Ferroni – Presidente e Relatore
Avv. Irene La Mendola – Componente
Avv. Stefano Grassi - Componente
assistita dal Sig. Donato Antonio Liddi – Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 65/2016 contro:

ROSTA SALVATORE JR, allenatore, nato in data 7/9/1978 e residente a Palermo (PA), viale Croce Rossa 197, (cod. fisc. RSTSVT78P07G273B), difeso dall'Avv. Stefano Mattii (assente)

INCOLPATO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite per accertata positività del cavallo Mirtillo alla sostanza Idrossilidocaina a seguito dei prelievi effettuati presso l'Ippodromo di Palermo in data 30/1/2016 in occasione della disputa della corsa Premio Bottarga

FATTO

In data 30/1/2016, in occasione della disputa della corsa Premio Bottarga presso l'Ippodromo di Palermo, veniva accertata la positività del cavallo Mirtillo alla sostanza Idrossilidocaina, sostanza rientrante tra quelle indicate nella lista delle sostanze di cui agli allegati del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite

Ai sensi dell'art. 11 del predetto Regolamento, veniva disposto in via cautelare l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per giorni 30, dal 4/3/2016 al 2/4/2016.

Con atto di incolpazione depositato in data 5/10/2016, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. Rosta per i suddetti fatti.

Il difensore dell'incolpato Avv. Mattii, in data 29/11/2016, faceva pervenire a mezzo PEC memoria difensiva.

All'udienza del 29/11/2016 non comparivano né l'incolpato, né il suo difensore né un rappresentante della Procura della Disciplina.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16, punto 1, del Regolamento di Procedura Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/5/2012 e confermata dal MIPAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, veniva disposta la prosecuzione della trattazione nonostante l'assenza di un rappresentante della Procura della Disciplina.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. Rosta nell'atto di incolpazione, vale a dire la violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Più precisamente, la positività del cavallo Mirtillo alla sostanza Idrossilidocaina, rientrante tra quelle di cui all'allegato del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, in violazione degli artt. 2 e 11 del predetto Regolamento, risulta accertata dagli esiti delle analisi ritualmente eseguite a seguito dei prelievi effettuati presso l'Ippodromo di Palermo in data 30/1/2016, in occasione della disputa della corsa Premio Bottarga.

La difesa dell'incolpato, nell'unica argomentazione difensiva svolta nella memoria agli atti, ritiene il Sig. Rosta esente da qualsiasi responsabilità in quanto l'art. 11 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite non farebbe testualmente ed espressamente riferimento alla responsabilità dell'allenatore per fatti commessi dal proprietario.

Tale argomentazione è evidentemente infondata. Infatti, l'articolo 11, penultimo comma, del Regolamento, nelle parti che la difesa dell'incolpato omette singolarmente di citare, statuisce che "l'allenatore è in ogni caso ritenuto responsabile della positività rilevata [...] salvo non provi che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo". Sull'allenatore, pertanto, alla luce del predetto articolo 11, grava una responsabilità oggettiva in forza della quale è tenuto a rispondere per ogni fatto/vicenda che interessi a qualsiasi titolo il cavallo allenato, salvo non provi che l'evento sia stato causato da un fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, prova che, tuttavia, nella fattispecie *de quo*, non è stata in alcun modo fornita.

P.Q.M.

la Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. ROSTA SALVATORE JR in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della radiazione ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, in considerazione delle altre quattro recidive di cui ai provvedimenti nn. 136/14, 78/14, 98/14, 148/14, avvenuti nel triennio anteriore. Ordina il distanziamento totale del cavallo Mirtillo dall'ordine di arrivo del Premio Bottarga disputatosi il 30/1/2016 all'Ippodromo di Palermo e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

11.10.2016 ove, ai sensi dell'art. 16 co. 3 delle norme di procedura, veniva disposta, preliminarmente, l'acquisizione del fascicolo inviato dalla Procura di Disciplina, unitamente all'atto di incolpazione, nonché dei documenti prodotti dalla difesa in allegato alla memoria, e, a seguito dell'illustrazione da parte del relatore ed all'esito della discussione dell'avvocato dell'incolpata, veniva definito il procedimento mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'incolpata LANCIONE Irene (proprietaria) va assolta dall'addebito contestatogli perché non è stata raggiunta la prova che il fatto sussista.

Dall'istruttoria del procedimento è emerso in maniera chiara ed inequivocabile, che i campioni sottoposti ad analisi sono stati prelevati in palese violazione dell'art. 9 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (Antidoping).

Ai sensi del citato articolo "L'Ispettore addetto alle funzioni antidoping ed il Veterinario che ha effettuato il prelievo, ciascuno per quanto di sua competenza, provvedono a redigere verbale di tutte le operazioni di prelievo e confezionamento. Il suddetto verbale deve essere sottoscritto dallo stesso Ispettore, dal Veterinario che ha effettuato il prelievo e dalle persone interessate se presenti al prelievo. L'assenza o il rifiuto ad assistere o a sottoscrivere il verbale devono essere espressamente menzionate."

Benché nel verbale si dia atto della presenza del consegnatario Andrea Scianaro (comunque persona diversa dall'incolpata), lo stesso non risulta sottoscritto dal consegnatario, né l'Ispettore o il Veterinario hanno indicato il rifiuto di sottoscriverlo, come per regolamento.

Consegue da tanto che il campione raccolto non è riconducibile, con assoluta certezza, all'equino di proprietà dell'incolpata che, pertanto, va assolta.

P. Q. M.

La Commissione assolve la sig.ra LANCIONE Irene dall'addebito mosso perché il fatto non sussiste. Conferma la classifica della gara "prova morfoattitudinale femmine 3 anni" disputatasi a Verona il 7.11.2015.

Il Componente estensore
Avv. Gaetano COCCOLI

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI